



ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE
DI
PAVIA

N. di progr.

N. di prot.

Processo verbale dell'adunanza Commissariale del 30 ottobre 2003

Il Commissario Straordinario Dr. Giampaolo Ioriatti

Assiste il Direttore Generale Avv. Maurizio Niutta

OGGETTO

Determinazioni in merito alla trasformazione delle II.PP.A.B. raggruppate nelle Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia in Azienda di Servizio alla Persona (ASP), a seguito di fusione tra le stesse. Approvazione dello Statuto dell'ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia.

Il Consiglio

Richiamati i precedenti della relativa pratica ed, in particolare, l'atto deliberativo 3 luglio 2003 n° 253/4249 mediante il quale l'Organo deliberante delle II.AA.RR., ha espresso la volontà di addivenire alla trasformazione delle II.PP.A.B. raggruppate nelle II.AA.RR. in Azienda di Servizi alla Persona, secondo quanto disposto dalla L:R. 13 febbraio 2003 n° 1 contenente le norme in merito al "riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza operanti in Lombardia";

Preso atto che con atto deliberativo 29 settembre 2003 n° 348/5797 il Consiglio di Amministrazione delle II.AA.RR. ha approvato lo Statuto dell'ASP dando mandato al Direttore Generale di verificare le tempistiche e gli adempimenti ulteriormente previsti dalla Legge Regionale 1/2003 e dal regolamento di attuazione n° 11/2003 per consentire la trasmissione di quanto obbligatoriamente da prevedersi, al competente Settore Regionale per le proprie determinazioni;

Considerato che successivamente all'inoltro del precitato atto deliberativo 29 settembre 2003 n° 348/5797 alla Giunta Regionale, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociali, è pervenuta la comunicazione 17 ottobre 2003 protocollata agli atti d'Archivio dell'Ente il giorno successivo sotto il n° 5945 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Regionale competente dichiara opportuno modificare l'art. 7 comma 2 lettera c) dello schema statutario approvato dal Consiglio di Amministrazione delle II.AA.RR., poiché assunto in violazione dell'art. 8 L.R. 13 febbraio 2003 e dell'art. 16 Regolamento Regionale 4 giugno 2003 n° 11;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla modifica del predetto art. 7 dello Statuto eliminando le tre righe finali della lettera c) comma 2 dello schema statutario sul presupposto indicato dal Dirigente Regionale preposto all'Unità Organizzativa di competenza, che la normativa vigente non consente di insediare i componenti dell'Organo Amministrativo della ASP se non contestualmente e nei termini prescritti;

Ritenuto, per altro, che gli adempimenti previsti dalla precitata L.R. 1/2003 e dal regolamento di attuazione 4 giugno 2003 n° 11, sono tutti adottati nella presente seduta commissariale e potranno, quindi, essere posti a compendio dello Statuto ed inviati al competente settore della Regione Lombardia nei termini previsti particolarmente dall'art. 12.1 del Regolamento Regionale 4 giugno 2003 n° 11;

Proposto perciò il testo di Statuto così come integralmente appresso riportato:

STATUTO

DELL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA

PREMESSE, DATI STORICI ESSENZIALI

Origine delle Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia e delle II.PP.A.B. raggruppate: Istituto di Assistenza e di Cura "S. Margherita", Casa di Riposo "Francesco Pertusati", Centro Polivalente "Gerolamo Emiliani" e Fondazione Peppino Franchi Maggi.

La Congregazione di Carità di Pavia trae la sua origine dal disposto dell'art. 26 della Legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie e si surroga al Pio Istituto Elemosiniere della stessa Città.

Lo Statuto Organico della Congregazione di Carità è stato approvato con Regio Decreto 27 dicembre 1874.

Una volta intervenuta la legge 17 luglio 1890 n° 6972 si concentrarono nell'Ente Comunale di Assistenza le II.PP.A.B. già amministrate dalla Congregazione di Carità sino a decentrarle dallo stesso Ente Comunale con Regio Decreto 16 marzo 1939 che affidò la gestione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ad una Amministrazione unica.

Con atto deliberativo 23 febbraio 1966 n° 555 il Consiglio di Amministrazione del Raggruppamento di II.PP.A.B. stabilì che la denominazione, di solo fatto, di “Opere Pie Riunite” fosse per l’innanzi sostituita con quella di “Istituzioni Assistenziali Riunite”.

A seguito dell’estinzione di alcune II.PP.A.B. raggruppate, stabilita con Decreto 17 marzo 1992 del Presidente della Regione Lombardia pubblicato sul Bollettino Regionale dell’11 maggio stesso anno, le II.AA.RR. amministrano le quattro II.PP.A.B. residue e cioè: la Casa di Riposo “Francesco Pertusati”; l’Istituto di Assistenza e di Cura “S. Margherita”; il Centro Polivalente “Gerolamo Emiliani”; la Fondazione Peppino Franchi Maggi.

Per ciascuna delle predette IPAB si riportano i tratti fondamentali di rilevanza storico-istituzionale:

a) Casa di Riposo “Francesco Pertusati”

L’Istituzione trae origine dal testamento 9 settembre 1752 del Vescovo di Pavia Monsignor Francesco Pertusati il quale stabilì che “.....vuole, ordina et intende che sii con eguale sollecitudine comperata una Casa in Pavia.....opportuna ad essere abitazione di Carità per i Poveri, ove si collochino li medemi, e sijno sempre preferiti quelli di questa Città, e Diocesi.”

Sempre nel testamento si indica per la gestione una Congregazione formata dal Vescovo di Pavia come Capo, dal Padre Abate del Monastero di S. Bartolomeo oltre che da, gli esecutori testamentari, dal Signor Prevosto della Cattedrale e da altro componente sempre di derivazione ecclesiastica ove ritenuto dal Vescovo. Si rilasciava a quest’ultimo di stabilire se solo Ecclesiastici dovessero decidere in merito alla composizione di detta Congregazione.

Dopo una collocazione iniziale in una via fiancheggiante il Collegio Borromeo ed una parentesi di chiusura con trasporto degli anziani di Pavia al Pio Albergo Trivulzio di Milano, la sede definitiva fu acquisita nel 1813 dalla Congregazione di Carità.

L’attività si è sviluppata nel corso dei tempi successivi sino alla recente completa ristrutturazione conclusa nell’anno 2000 che ha adeguato la RSA agli standard strutturali più evoluti previsti dalle vigenti normative.

I servizi attualmente offerti comprendono l’ospitalità ad anziani non autosufficienti, autosufficienti, in regime residenziale e da Centro Diurno Integrato.

b) Istituto di Assistenza e di Cura “S. Margherita”

L’Istituto si trova nella sede di Piazza Borromeo e lo scopo iniziale era di dare ospitalità e ricovero a tutte quelle donne che avendo condotto una vita dissoluta se ne fossero sinceramente pentite e fossero desiderose di rifuggire dalle cattive intenzioni.

Tale scopo fu richiesto da un Padre Domenicano agli inizi del 1600 convincendo di tale iniziativa il Consiglio Generale della città di Pavia.

Lo scopo istituzionale mutò successivamente sino ad erigere nei locali di Piazza Borromeo il “Ricovero di Mendicità” (Regio Decreto 7 novembre 1879) che trasse la propria motivazione dalla necessità di far scomparire la piaga dell’accattonaggio e per soccorrere tanti miserabili lasciati nel generale abbandono e assolutamente incapaci di provvedere alla propria sussistenza.

Nel 1924 l’Istituzione subì una nuova radicale modifica dei propri scopi e prese avvio l’assistenza e la cura delle malattie polmonari sotto la denominazione “Carlo Forlanini” il cui esercizio, nel 1939, fu affidato all’Amministrazione dell’Ospedale Policlinico San Matteo.

Con Decreto Prefettizio 1° dicembre 1949 n° 3005 fu classificato “Ospedale per Ammalati Cronici”, successivamente con Decreto del Medico Provinciale 8 settembre 1961 n° 3244 fu classificato “Infermeria per Ammalati Cronici”.

Da queste riclassificazioni prende positivamente l'avvio l'evoluzione concreta nei metodi di cura e riabilitazione delle persone anziane colpite da malattie croniche o da forme di lungo degenza in grado, comunque, di essere riabilitati.

Il nuovo complesso edilizio in fase di ultimazione darà nuove e più avanzate possibilità di cura e di riabilitazione oltre che una migliore adeguatezza strutturale.

c) Fondazione Peppino Franchi Maggi

La Fondazione è sorta per atto di donazione da parte dell'ing. Emilio Franchi Maggi in data 30 dicembre 1918. E' stata eretta in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919 con lo scopo dell'erogazione di borse di studio dirette a favorire l'istruzione, l'educazione e l'elevazione morale dei figli, in special modo di genitori combattenti.

Lo stesso fondatore con testamento 25 aprile 1925 effettuava una nuova donazione “allo scopo di istituire un premio annuale o biennale, come si crederà meglio, da assegnarsi..... ad uno studente dell'Università di Pavia, preferibilmente figlio o nipote di combattente”.

L'amministrazione fu affidata alla Congregazione di Carità e, nel 1939, affidata all'Amministrazione delle Opere Pie Riunite.

L'Amministrazione delle Opere Pie ha stabilito, con delibera 19 settembre 1957 n° 270, la chiusura al 31 dicembre dello stesso anno della gestione finanziaria della Fondazione con bilancio autonomo, per concentrare detta gestione nelle “partire di giro” del Bilancio dell'Orfanotrofio Maschile, trasformato in seguito, concomitantemente alla sua fusione con l'Orfanotrofio Femminile, nel Convitto Pavese ed attualmente denominato “Centro Polivalente “Gerolamo Emiliani”.

La Fondazione tramite il patrimonio residuo permetterà ancora l'erogazione della borsa di studio universitaria.

d) Centro Polivalente “Gerolamo Emiliani”

L'ipab trae origine dal cambiamento di statuto e denominazione del “Convitto Pavese” che a sua volta derivava dalla fusione dell'Orfanotrofio Maschile e di quello Femminile di Pavia.

L'Orfanotrofio Maschile ebbe la sua origine nel 1534 ad opera di Gerolamo Emiliani, fondatore della Congregazione dei Chierici Regolari di Somasca, in seguito proclamato Santo, e con la collaborazione dei fratelli Angelo Marco e Vincenzo dei Conti di Gambarana e Montesegele. La prima sede dell'Orfanotrofio fu stabilita nel Convento attiguo alla Chiesa dei SS Gervasio e Protasio e, dopo successivi spostamenti si collocò, nel 1793, nel Monastero di S. Felice donato dall'Imperatore Francesco II d'Austria. In un'ala del Monastero erano già state trasferite le Orfanelle di S. Siro, provenienti dalla Fondazione di Donna Maria Salazar Beccaria e gli Orfani provenienti dall'Orfanotrofio dei Derelitti. Nel 1802 i Somaschi, amministratori dell'Orfanotrofio Maschile, affidarono tutti i loro beni ad un unico Capitolo amministrativo presieduto dal Vescovo di Pavia.

Nel 1867 la Congregazione di Carità di Pavia assunse l'Amministrazione dell'Orfanotrofio maschile e di quello Femminile sino a che, nel 1939, succedette l'Amministrazione delle Opere Pie Riunite.

Nel 1969 si operò la fusione dell'Orfanotrofio Maschile con quello Femminile in un unico Istituto che assunse la denominazione di “Convitto Pavese”

A seguito della costante diminuzione di minori normodotati abbisognevole di assistenza, nel 1994 il "Convitto Pavese" cambiò denominazione assumendo quella di Centro Polivalente "Gerolamo Emiliani", prevedendo nel nuovo statuto, quale fine principale, l'erogazione di servizio a favore di disabili gravi.

ARTICOLO 1 **ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA ASP - SEDE LEGALE**

E' costituita ai sensi della Legge Regionale 1/2003 la "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia già Casa di Riposo "Francesco Pertusati", Istituto di Assistenza e di Cura "S. Margherita", Centro Polivalente "Gerolamo Emiliani", Fondazione Peppino Franchi Maggi" (di seguito indicata con l'acronimo "A.S.P.") - Ente di diritto pubblico con sede Legale in Pavia -

E' fatto obbligo alla A.S.P. di utilizzare tale denominazione in ogni segno distintivo o comunicazione, ovvero la denominazione abbreviata di "A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia.

E' sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. 13/2/2003 n° 1 e del relativo Regolamento Regionale 4/6/2003 n° 11, nonché alla normativa vigente in materia sociale, socio-sanitaria e per quegli ulteriori aspetti afferenti il perseguimento degli scopi statutari.

Presso la sede legale dell'A.S.P. è istituito un apposito Albo ai fini della pubblicazione degli atti aziendali
L'Ente non ha scopi di lucro.

ARTICOLO 2 **ATTIVITA' E SCOPI IN GENERALE**

L'ASP si propone il perseguimento di finalità statutarie nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio-sanitaria, sanitaria e della formazione.

L'Azienda persegue le finalità statutarie in ambito regionale e, nel rispetto di quanto previsto dagli atti di fondazione, indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune di Pavia.

Valorizza l'apporto del volontariato.

Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi, potendo nel contempo costituire o partecipare ad altri soggetti, purché siano senza scopo di lucro e abbiano finalità istituzionali analoghe.

L'Azienda cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titoli professionale e volontario, operano nelle materie in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.

L'Azienda provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservata agli utenti.

Realizza distinti presidi e servizi rispettivamente per il settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria degli anziani e dei disabili. Partecipa alla programmazione dei servizi e alla definizione dei piani sociali di Zona.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo i principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

ARTICOLO 3 **FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED AI DISABILI**

L'ASP si propone di provvedere all'assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso, e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica e sensoriale); possono fruire dei servizi dell'A.S.P. anche persone non anziane, ma versanti in condizioni di disabilità.

Sono compresi negli scopi dell' Azienda:

- l'allestimento di Presidi di carattere riabilitativo, di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale.

Nell'ambito delle anzidette finalità i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai bisogni di maggiore intensità presenti sul territorio, nonché con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e cittadina di carattere sanitario e sociale che concorre a realizzare.

ARTICOLO 4 **PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'A.S.P. è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, con Deliberazione n° 354/6168 del 30 ottobre 2003 e successive variazioni ed integrazioni.
2. Per effetto della fusione, l'ASP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio degli Enti, subentrando in pieno diritto in ogni attività e passività ed in ogni rapporto giuridico in essere.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- contributi a destinazione vincolata;
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dall'Azienda all'esercizio delle attività istituzionali per le quali è costituita.
 5. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
 6. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 5 **MEZZI FINANZIARI**

Tutte le risorse dell'ASP sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione di specifiche risorse in base alle vigenti normative.

L'ASP persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni dovuti da soggetti privati o pubblici;
- e) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- f) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

ARTICOLO 6 **ORGANI DI AMMINISTRAZIONE**

L'A.S.P. è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale, nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto nonché delle disposizioni normative e regolamentari statali e regionali in materia.

Sono organi di amministrazione dell'A.S.P.:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente.

ARTICOLO 7 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, compreso il Presidente, così nominati:
 - a) 3 consiglieri dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per materia;
 - b) 3 consiglieri dal Comune di Pavia;
 - c) 1 consigliere nominato dal Vescovo di Pavia.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, ovvero del Consigliere più anziano d'età, in caso di primo insediamento dell'Organo.

ARTICOLO 8 **DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, nei tempi e colle modalità di cui agli artt. 14 e 16 del Reg. Reg. n° 11/2003.

ARTICOLO 9 **INDENNITA' DI FUNZIONE**

1. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione è attribuita un'indennità di funzione da determinarsi entro i limiti stabiliti dalle apposite normative regionali.
In caso di perdita di esercizio le indennità potranno essere proporzionalmente ridotte.
2. E' in ogni caso dovuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato amministrativo preventivamente autorizzate al di fuori dal territorio del Comune di Pavia.

ARTICOLO 10 **ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.
2. Inoltre si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve obbligatoriamente convocare il Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da fare pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Nell'invito sono indicati pure la data, l'ora, il luogo di riunione.
4. In caso di urgenza, con l'accettazione ed il consenso unanime dei presenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11 **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti l'Organo di Amministrazione dell'Azienda.
3. Per la validità della seduta non è computato chi, tra i Consiglieri, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive; le funzioni di Segretario verbalizzante potranno essere svolte da Dirigente o Funzionario amministrativo della A.S.P. indicato dal Direttore Generale.
6. Il Presidente può invitare alla seduta chiunque ritenga utile per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare, fermo restando l'obbligo per tali soggetti di lasciare la sala di riunioni all'atto della votazione dell'argomento in esame.
7. Le proposte di deliberazione sottoposte a votazione del Consiglio di Amministrazione devono riportare il parere di regolarità tecnica e/o contabile reso -ciascuno per quanto di competenza – dai Dirigenti o Funzionari amministrativi e dal Direttore Sanitario della A.S.P. o da chi ne fa le veci in base a formale provvedimento di incarico.
8. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche.
9. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le modifiche del presente Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
11. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

12. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicate – entro 15 giorni dalla data di adozione - per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'ASP.

ARTICOLO 12 **COMPETENZE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo e di verifica della gestione dell'A.S.P. ed assume le proprie deliberazioni sui seguenti atti fondamentali:

- a) definizione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
- b) verifica della rispondenza dei risultati della gestione rispetto gli indirizzi impartiti;
- c) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- d) approvazione dei Regolamenti di competenza del Consiglio in base a specifiche disposizioni normative;
- e) approvazione del documento di programmazione economica triennale;
- f) approvazione del bilancio consuntivo annuale e redazione della nota integrativa di accompagnamento al bilancio;
- g) approvazione dei piani e dei programmi aziendali in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, verificandone l'attuazione;
- h) acquisto e dismissione di beni immobili;
- i) approvazione del programma triennale dei lavori.
- j) nomina del Direttore Generale dell'Azienda fra gli iscritti nel relativo Albo Regionale.
- k) approvazione della dotazione organica dell'A.S.P., su proposta del Direttore Generale;
- l) autorizzazione al Presidente a rappresentare l'Azienda in giudizio;
- m) determinazione dei comparti di contrattazione da applicare ai dipendenti della A.S.P. una volta definito l'autonomo comparto di contrattazione collettiva;
- n) approvazione delle proposte di convenzioni, della costituzione e delle modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
- o) designazione dei rappresentanti dell'Azienda presso altre Aziende, Enti od Istituzioni;
- p) contrazione di mutui;
- q) approvazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili ed aggiornamento annuale dello stesso;
- r) ratifica delle ordinanze adottate, in via d'urgenza, dal Presidente ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto;
- s) provvedimenti che specifiche disposizioni normative nazionali o regionali assegnano alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P.

Le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere e), f), p) del comma che precede, devono riportare in allegato apposita relazione del Revisore contabile.

ARTICOLO 13 **DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Le dimissioni degli Amministratori devono essere presentate contestualmente alla ASP nonchè a soggetto che ha disposto la nomina e protocollato immediatamente all'atto della presentazione.

2. Le dimissioni non sono revocabili ed acquistano efficacia al momento della presa d'atto della surrogazione.
3. Lo scioglimento dell'Organo di Amministrazione dell'ASP, gli effetti dell'art. 8 comma 18 della Legge Regionale 1/2003, ha luogo anche nel caso in cui le dimissioni o comunque la cessazione dalla carica della maggioranza degli Amministratori avvengano in tempi diversi ma comunque prima della ricostituzione dell'Organo.
4. Gli Amministratori nominata in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 **DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8, commi 13,14 e 15, della L.R. n. 1/2003.

ARTICOLI 15 **REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI**

1. La revoca degli Amministratori dalla ASP può essere disposta dal soggetto che ha provveduto alla nomina unicamente per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti da comunicare all'interessato con nota raccomandata e, per conoscenza, alla ASP ed alla Autorità di Controllo. Nella nota contenente la contestazione degli addebiti deve essere assegnato un congruo termine entro cui l'interessato può fare pervenire le proprie controdeduzioni.
3. Il provvedimento dell'Ente che dispone la revoca di un componente dell'Organo di Amministrazione deve contenere:
 - a) l'indicazione degli addebiti contestati in forma scritta;
 - b) l'indicazione dell'avvenuto contraddittorio e dell'eventuali controdeduzioni pervenute in forma scritta;
 - c) l'esito del contraddittorio in forma scritta.

ARTICOLO 16 **COMPETENZE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'ASP è il legale rappresentante dell'Azienda; rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e regolamenti statali e regionali del presente statuto e dai regolamenti aziendali.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione presieduta dal Consigliere più anziano di età. La votazione avviene a scrutinio segreto. Per la nomina del Presidente così

come dal Vice Presidente non trova applicazione quanto disposto dall'art. 21, comma 5 del Regolamento Regionale n° 11/2003.

3. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:
- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione regolandone i lavori;
 - c) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) partecipare, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6, comma 8, della L.R. n° 31/1997 e successive modifiche;
 - e) promuovere e vigilare sulla elaborazione e formazione di indirizzi, piani, programmi e bilanci da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale; formula le direttive nell'ambito degli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
 - h) adottare, sotto la propria responsabilità, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze in tutti i campi di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento;
 - i) sottoporre al Consiglio di Amministrazione, sulla base della verifica espressa dal Nucleo di Valutazione, la valutazione dell'attività dei Dirigenti.

ARTICOLO 17 **COMPETENZE E FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE**

- 1. Nella stessa seduta di insediamento è eletto il Vice Presidente dell'Azienda.
- 2. Il Vice Presidente è eletto secondo le medesime modalità previste per la nomina del Presidente.
- 3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo ad esercitare le funzioni da parte di quest'ultimo.
- 4. In caso di contemporanea assenza o impedimento ad esercitare le funzioni da parte del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina e a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

ARTICOLO 18 **IL DIRETTORE GENERALE**

- 1. Il Direttore Generale è il Responsabile della gestione dell'Azienda.
- 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto di diritto privato avente durata quinquennale rinnovabile.

3. Il trattamento economico, concordato tra le parti Contraenti, è definito con riferimento anche ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia ove esistenti.
4. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la attività e gli incarichi di cui alla L.R. n.° 1/2003 e successive modifiche; le cause ostative dovranno cessare entro i termini stabiliti dalle vigenti normative e ciò a pena di decadenza.
5. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti specificamente attribuiti dalle vigenti normative, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'Azienda.
6. Il Direttore Generale decade automaticamente con la decadenza o lo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione.
7. In particolare il Direttore Generale:
 - a) è responsabile della gestione dell'Azienda, nell'ambito dei programmi ed in conformità alle direttive definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) adotta atti gestionali che impegnano l' ASP verso l'esterno, con possibilità di delega per determinate materie ad altri Dirigenti dell'ASP;
 - c) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti amministrativi e sanitari coordinandone le attività e garantendone l'autonoma sfera decisionale nell'ambito delle competenze loro assegnate;
 - e) impartisce direttive preordinate alla realizzazione dell'unità di indirizzo ed all'armonizzazione delle attività svolte nei singoli settori organizzativi;
 - f) è il Capo del personale;
 - g) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività istituzionali;
 - h) sottoscrive la corrispondenza degli atti gestionali dell'ASP.

ARTICOLO 19 **COMITATO DI DIREZIONE**

1. E' istituito il Comitato di Direzione al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle attività di competenza degli organi di gestione dell'ASP.
2. Il Comitato di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto dai Dirigenti Amministrativi e dal Direttore Sanitario.
3. Il Comitato di Direzione si riunisce su convocazione del Direttore Generale nonché su richiesta di ciascun componente formulata ogni qualvolta siano necessari interventi a salvaguardia del principio di buon andamento dell'Amministrazione dell'ASP.
4. In particolare il Comitato di Direzione ha il compito di definire:

- a) i provvedimenti da adottare per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che richiedono l'attività e l'intervento di più settori organizzativi;
- b) i provvedimenti da adottare per l'attuazione dei programmi, progetti ed iniziative degli Organi dell'ASP che coinvolgono più settori organizzativi, al fine di armonizzare la gestione attuativa;
- c) la verifica sullo stato di attuazione delle attività precedentemente programmate;
- d) le proposte per il miglioramento dell'organizzazione interna e dei servizi all'utenza.

ARTICOLO 20 **IL DIRETTORE SANITARIO**

- 1. Il Direttore Sanitario è direttamente Responsabile dell'attività igienico-organizzative e sanitarie svolte istituzionalmente dall'ASP; lo stesso svolge attività di indirizzo e coordinamento del personale sanitario e socio-sanitario, sulla base delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia socio-sanitaria.
- 2. Il Direttore Sanitario decade automaticamente con la decadenza o lo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Direttore Sanitario in particolare:
 - a) formula il proprio parere in merito alla regolarità sotto il profilo tecnico di ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione o agli atti di competenza del Direttore Generale che abbia riferimento allo specifico ambito socio sanitario;
 - b) adotta atti gestionali che impegnano la ASP verso l'esterno, nell'ambito della specifica delega per determinate materie conferita dal Direttore Generale;
 - c) è responsabile della regolare tenuta di registri e documentazioni previsti da specifiche disposizioni in materia sanitaria e socio assistenziale;
 - d) in caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore Sanitario, le relative funzioni sono svolte da altro Dirigente Medico dell'ASP individuato, ove possibile, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Direttore Sanitario, con formale provvedimento del Direttore Generale.
- 3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è di natura privatistica e regolato dal relativo contratto. Il Direttore Sanitario rimane in carica per cinque anni rinnovabili. La proposta d'incarico così come quella di rinnovo è formulata dal Direttore Generale per la deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base delle vigenti normative ed in analogia con quanto previsto dalla legge 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 21 **COMPETENZE E FUNZIONI DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI**

- 1. I Dirigenti amministrativi sono i garanti della regolarità – sotto il profilo amministrativo e contabile – degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. I Dirigenti Amministrativi:

- a) formulano il proprio parere - obbligatorio ma non vincolante – in merito alla regolarità sotto il profilo organizzativo e contabile di ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione e di ogni atto istruttorio di competenza conclusiva del Direttore Generale;
- b) adottano atti gestionali che impegnano l' ASP verso l'esterno nell'ambito delle specifiche deleghe per determinate materie loro conferite dal Direttore Generale;
- c) sono responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 con possibilità di delega dei singoli procedimenti come previsto dalla Legge medesima;

ARTICOLO 22 **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

1. Gli atti amministrativi di natura gestionale adottati dal Direttore Generale e dai Dirigenti delegati per specifica materia assumono la denominazione di "determinazioni dirigenziali" e devono essere adottate in conformità ai seguenti principi:
 - sono numerate progressivamente e registrate cronologicamente in apposito registro;
 - sono esecutive "ex se" e, ai soli fini della pubblicità degli atti e della evidenza amministrativa, sono pubblicate – entro cinque giorni dalla data di adozione – per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'ASP;
 - sono comunicate periodicamente al Consiglio di Amministrazione al fine della verifica sulla rispondenza agli atti di indirizzo adottati dal Consiglio medesimo.

ARTICOLO 23 **PERSONALE DELLA ASP**

1. Il rapporto di lavoro del personale della ASP ha natura privatistica.
2. La dotazione organica del personale è determinata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, con il ricorso al metodo della programmazione triennale.
3. I requisiti e le modalità di assunzione sono stabiliti dal "Regolamento di Organizzazione Aziendale", in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

ARTICOLO 24 **CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA**

1. L'organizzazione e l'attività dell'ASP si conformano al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione. Si conformano inoltre:
 - a) al principio di programmazione delle attività, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni in conformità alle disposizioni del piano di intervento disposto dagli Enti Territoriali di competenza e dalla Regione;
 - b) al principio di responsabilità e unicità dell'Amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando

specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e/o dell'azione amministrativa;

c) ai principi di autonomia, funzionalità, flessibilità, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità, evidenza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, operando con criteri imprenditoriali con obbligo di pareggio di bilancio.

2. l'organizzazione dei servizi e del personale dell'ASP ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali, è strumento per il soddisfacimento dei bisogni degli utenti e si uniforma ai principi indicati al precedente comma 1, lettera c).

3. I Dirigenti, a cui deve essere garantita l'autonomia necessaria all'espletamento del proprio compito, rispondono dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

ARTICOLO 25

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE:COMPETENZE E FUNZIONI

1. Al fine di verificare la regolarità contabile della gestione della ASP è nominato un Collegio di Revisione Contabile, costituito da tre componenti, iscritti negli appositi Albi dei Revisori Contabili. Uno dei tre componenti sarà indicato quale Presidente del Collegio.

2. Il Consiglio di Amministrazione della ASP determina preventivamente il relativo compenso anche in conformità alle direttive emanate in proposito dalla Giunta Regionale.

3. La nomina del Collegio di Revisione Contabile è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di apposito avviso per la presentazione delle candidature. Lo stesso Consiglio di Amministrazione indicherà il Presidente del Collegio di Revisione che dovrà provvedere per le convocazioni ed il coordinamento dei lavori del Collegio stesso.

4. Il Collegio dei Revisori:

a) dura in carica tre anni, non è revocabile ed è rieleggibile per una sola volta;

b) ha diritto ed accesso ai documenti della ASP;

c) collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della ASP e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la deliberazione di approvazione del conto consuntivo;

d) risponde della verità delle attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione della ASP ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni vigenti per i revisori degli Enti Locali di cui al Dpr. n° 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 26
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito di nota e comprovata solidità avente almeno uno sportello ubicato sul territorio del Comune ove ha sede legale l'Istituzione scelto mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.
2. Gli ordinativi di incasso e di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Direttore Generale, del Responsabile del Servizio di Ragioneria e del Responsabile del Settore di competenza della specifica procedura.

ARTICOLO 27
L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. L'Azienda istituisce, ai sensi della L.R. n: 1/2003 e successive modifiche, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e ne disciplina il funzionamento nel Regolamento di organizzazione.
2. L'Ufficio relazioni con il pubblico:
 - a) fornisce agli utenti ed alle persone interessate le informazioni inerenti all'attività istituzionale dell'ASP;
 - b) raccoglie istanze e suggerimenti relativamente ai servizi svolti dalle ASP;
 - c) il Regolamento di Organizzazione Aziendale definisce ulteriori competenze e modalità operative di esercizio delle attività connesse.

ARTICOLO 28
NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare che le risorse siano acquisite ed utilizzate efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati con gli atti di indirizzo, si attiva un adeguato processo di programmazione e controllo interno della gestione.
2. Per le finalità di cui sopra nonché per la valutazione dei risultati conseguiti dal personale dirigente dell'ASP è costituito un apposito Collegio denominato Nucleo di Valutazione.
3. Il Nucleo di Valutazione è costituito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, dura in carica per un triennio – salvo revoca motivata – ed è rinnovabile. Il compenso spettante ai componenti esterni è stabilito con il provvedimento di costituzione.

4. Il Nucleo di Valutazione determina annualmente anche su indicazione del Consiglio di Amministrazione, i parametri di riferimento del controllo. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Nucleo si avvale delle strutture dell'ASP che, a tal fine, forniscono allo stesso gli strumenti informativi adeguati e le necessarie informazioni preliminari. Il Nucleo svolge la propria attività collegialmente e può effettuare verifiche dirette richieste per l'espletamento delle proprie funzioni. Il Nucleo può fornire elementi di supporto per l'attività di valutazione del personale dipendente qualora ciò fosse richiesto dal Direttore Generale o dalla Dirigenza Amministrativa e/o Sanitaria.

ARTICOLO 29 **VOLONTARIATO**

1. E' riconosciuta al Volontariato organizzato l'opportunità di concorrere al conseguimento ai fini istituzionali della ASP.
2. Il servizio reso dal volontariato deve essere essenzialmente caratterizzato da continuità e gratuità.
3. Nell'atto costitutivo dello Statuto dell'organizzazione di Volontariato devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite degli aderenti;

ARTICOLO 30 **NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n° 1/2003 e del relativo Regolamento Regionale di Attuazione n° 11/2003 nonché le disposizioni normative in essi richiamate.

Dovranno osservarsi le norme previste dall'ordinamento vigente sia con carattere di specialità connesse all'oggetto statutario che quelle aventi carattere di generalità per quanto di interesse.

ARTICOLO 31 **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato continuano ad applicarsi i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti alla data di adozione del presente Statuto e ciò fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva così come previsto dall'art. 10 Legge Regionale 13 febbraio 2003 n° 1

ARTICOLO 32 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Statuto è pubblicato per otto giorni all'Albo dell'Azienda e diviene efficace solo con l'apposizione del visto della Giunta Regionale.

Fatte, quindi, quelle conclusive valutazioni anche in merito al rispetto dei termini previsti dalla L.R. 1/2003 per quanto concerne la trasmissione al competente settore regionale di ogni atto dovuto e previsto;

Con manifestazione di volontà, espressa conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge, in materia;

delibera

1) di trasformare le II.PP.A.B., Casa di Riposo “Francesco Pertusati”, Istituto di Cura “S. Margherita”, Centro Polivalente “Gerolamo Emiliani” e Fondazione Peppino Franchi Maggi raggruppate all’interno delle Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia in Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, conservando, quindi, la personalità giuridica di diritto pubblico ed adeguando lo Statuto alle disposizioni del Titolo II della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n° 1;

2) di approvare lo Statuto così come integralmente riportato nelle premesse e concernente l’Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia derivata dalla trasformazione delle II.PP.A.B. già raggruppate all’interno delle Istituzioni Assistenziali Riunite: Casa di Riposo “Francesco Pertusati”, Istituto di Cura “S. Margherita”, Centro Polivalente “Gerolamo Emiliani” e Fondazione Peppino Franchi Maggi così come stabilito al punto 1 che precede;

3) di dare atto che lo Statuto dell’ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia derivante dalla fusione delle precitate II.PP.A.B. prevede il raggiungimento degli scopi previsti dagli Statuti delle II.PP.A.B. assoggettate a fusione;

4) di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda per le successive incombenze particolarmente previste dagli articoli 5 e 12 del Regolamento Regionale 4 giugno 2003 n° 11 e le dovute trasmissioni alla Direzione Generale della Giunta Regionale competente per materia nei termini prescritti.

(o m i s s i s)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale, firmato: Il Commissario Straordinario - Ioriatti

Il Direttore Generale: Niutta

Per copia, conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Pavia, 30 ottobre 2003

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Maurizio Niutta)

Visto: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Giampaolo Ioriatti)